



FAQ TFR

Gestione transitoria dal 1° Settembre 2015

(data ultimo aggiornamento 01/08/2016)

Dal 1° settembre 2015 è stata introdotta una nuova gestione dei contratti per le supplenze brevi/supplenze per maternità/indennità di maternità/incarichi di religione (per maggiori dettagli consultare la nota n. 2966 del 1° settembre 2015).

Con l'introduzione di questa nuova gestione, che coinvolge in prima istanza solo ad una parte dei contratti stipulati dalle scuole, è stata prevista una doppia gestione da parte del MEF e MIUR per l'invio delle pratiche di TFR.

Di seguito alcune FAQ che chiarisco i dubbi esposti dalle scuole relativi alle novità introdotte.

Si ricorda che le funzioni SIDI per l'invio delle pratiche di TFR sono disponibili al seguente percorso *Retribuzioni e Fisco -> Retribuzioni -> Invio TFR*.

TABELLA VERSIONI

DATA	MODIFICA RISPETTO ALLA PRECEDENTE VERSIONE
12/02/2016	Aggiunta FAQ n. 9, n. 10, n. 11, n. 12
21/03/2016	Aggiunta FAQ n. 13
01/08/2016	Rettificata FAQ n. 7, n. 8, n. 13. Aggiunta FAQ n. 14

INDICE

1. Quali TFR deve inviare la scuola dal 1° settembre 2015? _____ 3
2. Quali TFR verranno inviati dal MEF? _____ 3
3. La scuola deve inviare tramite il canale telematico anche i TFR per i contratti gestiti in cooperazione applicativa? _____ 3
4. Un docente ha due servizi che si sovrappongono nella stessa scuola, una supplenza breve e una supplenza annuale. La scuola deve inviare il TFR all'INPS per il solo contratto di supplenza annuale? _____ 3
5. La scuola deve far compilare il modello G cartaceo relativo alla pratica del TFR se è presente un altro contratto continuativo gestito dal MEF? _____ 3
6. La scuola deve comunicare i TFR relativi ad amministrati aventi diritto ma che non sono mai stati comunicati dalla scuola ad INPS? _____ 4
7. Cosa è cambiato per gli Incarichi annuali di Religione Cattolica in regime di TFS? _____ 4
8. Se un docente ha cessato la supplenza annuale dopo il 1/09/2015 ed è stato immesso in ruolo senza soluzione di continuità, chi deve inviare il TFR? _____ 4
9. Le scuole dovranno continuare ad acquisire la sezione G del modello TFR? _____ 4
10. Quali TFR devono essere trasmessi con la procedura telematica disponibile sul SIDI? _____ 4
11. Nel caso di un incaricato di religione cattolica con contratti consecutivi negli anni e mai interrotti fino al 31/08/2015, la scuola deve comunicare il TFR per il periodo fino al 31/08/2015? _____ 5
12. In caso di più servizi prestati in scuole diverse senza soluzione di continuità, tutti di competenza MIUR sarà l'ultima scuola a predisporre ed inviare il TFR utilizzando il canali SIDI? _____ 5
13. Con la doppia gestione, nel caso di due diversi servizi di durata inferiore a 15 giorni consecutivi nel mese, come dovrà essere effettuata la comunicazione dell'intero periodo per cui si ha diritto al TFR? _____ 5
14. Se un docente dopo un contratto di supplenza gestito in cooperazione applicativa viene immesso in ruolo senza soluzione di continuità, chi deve inviare il TFR? _____ 5

1. Quali TFR deve inviare la scuola dal 1° settembre 2015?

La scuola dovrà predisporre ed inviare i TFR per tutti i contratti che non rientrano nella cooperazione applicativa. Precisiamo quindi che le scuole, in deroga alla consueta operatività, dovranno inviare il modello telematico all'INPS, per la parte di propria competenza, attraverso il canale SIDI anche se a conoscenza di un contratto immediatamente successivo senza soluzione di continuità lavorativa.

Sarà poi cura dell'INPS unificare i due servizi.

2. Quali TFR verranno inviati dal MEF?

Per i contratti gestiti in cooperazione applicativa, dall'1/09/2015, la predisposizione e l'invio delle pratiche di TFR verso l'Ente Previdenziale non sarà più in carico alle scuole, ma sarà gestito automaticamente dal MEF.

3. La scuola deve inviare tramite il canale telematico anche i TFR per i contratti gestiti in cooperazione applicativa?

No. Le scuole dovranno inviare, con la modalità telematica disponibili al percorso SIDI *Retribuzioni e Fisco->Retribuzioni -> Invio TFR*, esclusivamente i TFR relativi ai contratti non gestiti in cooperazione applicativa con il MEF, anche nei casi in cui esista un servizio successivo, senza soluzione di continuità con quello appena concluso, gestito con le nuove modalità. Sarà poi cura dell'INPS unificare il periodo trasmesso dalla scuola con quello trasmesso dal MEF.

È importante che la scuola non utilizzi il canale MIUR per l'invio delle pratiche di TFR relative ai contratti gestiti in cooperazione applicativa per non creare problemi nella gestione MEF/INPS.

4. Un docente ha due servizi che si sovrappongono nella stessa scuola, una supplenza breve e una supplenza annuale. La scuola deve inviare il TFR all'INPS per il solo contratto di supplenza annuale?

Sì, la scuola dovrà inviare il TFR, qualora vi siano i requisiti, solo per il contratto di supplenza annuale poiché questo non è ancora gestito con le nuove modalità. Il TFR per la supplenza breve svolta verrà predisposto ed inviato all'INPS dal MEF.

5. La scuola deve far compilare il modello G cartaceo relativo alla pratica del TFR se è presente un altro contratto continuativo gestito dal MEF?

È stato concordato con l'INPS che la certificazione di cui alla sezione "G" del modello TFR deve continuare ad essere richiesta dalle scuole e dovrà comunque essere inviata la pratica di TFR anche se è presente un contratto successivo senza soluzione di continuità gestito dal MEF.

In caso di più servizi prestati senza soluzione di continuità, tutti di competenza MIUR, continuano a valere le regole finora adottate. La scuola dovrà quindi comunicare, al momento dell'interruzione del contratto, il TFR dell'intero periodo di sua competenza con le funzioni a disposizione sul SIDI.

6. La scuola deve comunicare i TFR relativi ad amministrati aventi diritto ma che non sono mai stati comunicati dalla scuola ad INPS?

Per contratti stipulati prima del 1° settembre 2015 dovrà essere la scuola a comunicare tali pratiche TFR all'INPS attraverso il canale telematico SIDI. Il MEF infatti gestirà solo pratiche TFR relative a contratti con decorrenza 01/09/2015.

7. Cosa è cambiato per gli Incarichi annuali di Religione Cattolica in regime di TFS?

Per i contratti in regime di TFS la modalità di trasmissione continuerà ad essere la medesima in uso nelle scuole. Il MEF invierà solo le pratiche in regime di TFR.

8. Se un docente ha cessato la supplenza annuale dopo il 1/09/2015 ed è stato immesso in ruolo senza soluzione di continuità, chi deve inviare il TFR?

Nel caso un contratto non gestito in cooperazione con il MEF sia seguito, senza soluzione di continuità, dall'immissione in ruolo, la scuola al momento potrà inviare alla scuola dove il docente è stato assunto a tempo indeterminato i dati giuridico-economici del rapporto di lavoro a tempo determinato. Al sopraggiungere del definitivo collocamento a riposo dovrà essere predisposto un unico modello TFR secondo le consuete modalità in uso nelle scuole.

9. Le scuole dovranno continuare ad acquisire la sezione G del modello TFR?

In accordo con l'INPS, nel momento della predisposizione di un TFR telematico, nel caso in cui un contratto non gestito con le nuove modalità in vigore dal 1° Settembre 2015 sia seguito, senza soluzione di continuità, da un contratto gestito in cooperazione applicativa con il MEF, le scuole dovranno continuare ad acquisire la dichiarazione contenuta nella Sezione G del modello TFR.

Al fine di produrre il TFR telematico le scuole, anche se non si è verificata soluzione di continuità con un contratto successivo gestito in cooperazione applicativa, dovranno comunque selezionare il campo relativo all'interruzione del servizio. In questi casi, il TFR prodotto dovrà essere affiancato da una dichiarazione, che rimarrà agli atti della scuola, in cui si attesta che sussiste un contratto continuativo gestito in cooperazione applicativa dal MEF (nota MIUR n. 2966 del 1° Settembre 2015) e che, al fine della comunicazione del TFR per la parte di propria competenza, la scuola ha provveduto a trasmettere ugualmente il TFR telematico secondo le usuali modalità a disposizioni sul SIDI.

10. Quali TFR devono essere trasmessi con la procedura telematica disponibile sul SIDI?

Tramite le funzioni a disposizioni sul SIDI il dovranno essere trasmessi i TFR relativi ai contratti a tempo determinato che non sono gestiti in cooperazione applicativa con il MEF dall'a.s. 2015/2016.

11. Nel caso di un incaricato di religione cattolica con contratti consecutivi negli anni e mai interrotti fino al 31/08/2015, la scuola deve comunicare il TFR per il periodo fino al 31/08/2015?

Nel caso in cui il primo incarico decorre dal 01/09/2000 o da una data successiva e quindi il regime previdenziale è il TFR ex DPCM 20/12/99 e s.m.i., la scuola deve trasmettere il modello TFR telematico all'INPS con data fine rapporto 31/08/2015. Il modello TFR telematico relativo agli incarichi successivi decorrenti dal 01/09/2015 sarà trasmesso dal MEF al momento della prima interruzione della continuità iscrivibile. L'INPS procederà alla liquidazione della prestazione TFR relativa al periodo di servizio complessivo.

Nel caso in cui l'incaricato di religione sia in regime TFS, in quanto il primo incarico decorre dal 01/09/99 o da una data precedente, nulla cambia rispetto alle precedenti modalità operative di trasmissione dei dati giuridico-economici dell'intero periodo di servizio. Per maggiori dettagli sulla corretta individuazione del regime previdenziale degli incaricati di religione cattolica, è possibile consultare la circolare n. 30/2002 dell'allora INPDAP.

12. In caso di più servizi prestati in scuole diverse senza soluzione di continuità, tutti di competenza MIUR sarà l'ultima scuola a predisporre ed inviare il TFR utilizzando i canali SIDI?

Si. Per i contratti non gestiti in cooperazione applicativa non è cambiato nulla. Dovrà essere l'ultima scuola a predisporre e inviare il TFR.

13. Con la doppia gestione, nel caso di due diversi servizi di durata inferiore a 15 giorni consecutivi nel mese, come dovrà essere effettuata la comunicazione dell'intero periodo per cui si ha diritto al TFR?

Con l'introduzione della doppia gestione dei TFR (MIUR-INPS e MEF-INPS) i criteri riguardanti la durata minima del rapporto di lavoro per cui si ha diritto al pagamento del TFR rimangono invariati. Non è però possibile cumulare periodi gestiti in diverse modalità su un unico canale di comunicazione.

Pertanto, qualora la durata di un contratto di competenza MEF sia inferiore ai 15 giorni consecutivi nel mese e sia immediatamente precedente o immediatamente successivo ad un contratto di competenza MIUR, anch'esso inferiore ai 15 giorni consecutivi nel mese ma che sommato al periodo di competenza MEF raggiunga il periodo minimo per il diritto al TFR, sarà cura dell'istituto scolastico predisporre un modello TFR complessivo ed inviarlo alla sede INPS competente per territorio.

14. Se un docente dopo un contratto di supplenza gestito in cooperazione applicativa viene immesso in ruolo senza soluzione di continuità, chi deve inviare il TFR?

Per i contratti gestiti in cooperazione applicativa, dal 1/09/2015 la predisposizione e l'invio delle pratiche di TFR verso l'Ente Previdenziale sarà gestita automaticamente dal MEF. La scuola

dovrà quindi trasmettere, con le usuali modalità, il TFR per il solo servizio a tempo indeterminato al sopraggiungere del definitivo collocamento a riposo.